

REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 6 giugno 2006 - Deliberazione N. 739 - Area Generale di Coordinamento N. 20 - Assistenza Sanitaria - **Piani Nazionali di eradicazione delle malattie degli animali. Definizione tempi e procedure per l'abbattimento degli animali infetti.**

VISTI

- Il Regolamento di polizia veterinaria approvato con DPR 8/2/1954 n. 320 e successive modifiche;
- Il Decreto Ministeriale 15 dicembre 1995 n. 592 concernente : " Regolamento concernente il piano nazionale della tubercolosi negli allevamenti bovini e bufalini";
- Il Decreto Ministeriale 27 agosto 1994 n. 651 concernente : " Regolamento concernente il piano nazionale per l'eradicazione della brucellosi negli allevamenti bovini e bufalini";
- Il Decreto Ministeriale 2 luglio 1992 n. 453 concernente: " Regolamento concernente il piano nazionale per l'eradicazione della brucellosi negli allevamenti ovis e caprini";
- Il Decreto Ministeriale 2 maggio 1996 n. 358: "Regolamento concernente il piano nazionale per l'eradicazione della leucosi bovina enzootica;
- La Delibera di Giunta Regionale n° 1788 del 16 maggio 2003 e sue successive modifiche, inerente il piano straordinario per l'eradicazione della brucellosi bufalina in provincia di Caserta;

PREMESSO

- che nessuna delle Province della Regione Campania ha ancora raggiunto lo stato sanitario di indenne o ufficialmente indenne da nessuna delle malattie elencate precedentemente, sia a motivo del mancato raggiungimento della percentuale del 100% del patrimonio zootecnico controllato, sia a causa della persistenza di focolai delle malattie in parola, e in particolare della difficoltà di estinzione di detti focolai;
- che nei focolai di tubercolosi, brucellosi, leucosi bovina e bufalina, brucellosi ovi-caprina riscontrati nel territorio regionale è stato evidenziato che l'eliminazione dei capi riscontrati infetti non avviene sempre in tempi brevi che consentirebbero una rapida eliminazione delle fonti di infezione e conseguentemente del risanamento degli allevamenti;
- che tale ritardo è spesso imputabile all'evidenziazione di tempi estremamente lunghi dal momento della refertazione da parte dell'IZS competente (o alla lettura della prova tubercolinica) al momento dell'effettivo allontanamento degli animali infetti dall'allevamento;
- che nei casi in cui ciò si verifica, spesso il ritardo è imputabile alla lentezza burocratica necessaria alla emanazione, e conseguente notifica agli interessati, di apposite ordinanze di abbattimento da parte delle Autorità Sanitarie Locali (Sindaci), ritenute solo per mera convenzione indispensabili per l'effettivo avvio della decorrenza dei 30 giorni di tempo concessi agli allevatori per l'invio al macello dei capi;

CONSIDERATO

- che agli artt. 8 e 7 comma 5 dei citati DDMM. n. 592 del 15/12/95 e n. 358 del 2/5/096 viene espressamente indicato il ricorso ad Ordinanza sindacale solo nei casi in cui gli allevatori non abbiano provveduto ad abbattere nei termini fissati dal Servizio Veterinario competente per territorio;
- che a seguito di specifico quesito inoltrato dal Settore Veterinario regionale al Ministero della Salute quest'ultimo ha espresso, con nota prot: DGVA.VIII/3238/P-I.1.a/98 del 25 gennaio 2006, parere conforme all'interpretazione di cui sopra, che rimanda alla necessità di far decorre i 30 giorni concessi per l'abbattimento degli animali infetti di una delle malattie citate a partire dalla notifica ufficiale del risultato sfavorevole della prova diagnostica effettuata anche da parte del servizio veterinario competente per territorio;
- che il rispetto dei tempi di abbattimento dei capi infetti è condizione principale per ottenere l'eradicazione delle malattie di cui trattasi;

RITENUTO, pertanto

- opportuno al fine di velocizzare i tempi di allontanamento di possibili fonti di ulteriore diffusione delle malattie citate dagli allevamenti riscontrati infetti, ricondurre la decorrenza del termine dei 30 giorni nell'ambito del suo significato originario, epidemiologicamente più corretto, alla notifica all'allevatore del risultato della prova diagnostica, effettuata dal Servizio Veterinario competente, rimandando eventualmente ad apposita ordinanza Sindacale solo i casi in cui gli allevatori non provvedano all'invio al macello degli animali infetti nei tempi sopra ricordati ;
- necessario prevedere l'erogazione dei contributi nazionali e regionali previsti per l'abbattimento di capi infetti da una delle malattie citate esclusivamente agli allevatori che provvedono all'allontanamento degli stessi dall'allevamento entro il termine dei 30 giorni calcolati a partire dalla notifica ,da parte del Servizio Veterinario competente, dell'esito della prova diagnostica ;

Propone e la Giunta, in conformità a voto unanime

DELIBERA

Per i motivi espressi in premessa e che si intendono di seguito integralmente riportati e trascritti

- di stabilire che:

1. il termine dei 30 giorni previsti dalla normativa vigente per l'abbattimento dei capi risultati infetti da malattie oggetto di risanamento (tubercolosi bovina e bufalina, Brucellosi bovina e bufalina, Leucosi bovina e bufalina, brucellosi ovis-caprina) decorre a fare data dalla notifica al proprietario o detentore degli animali dell'esito delle prove diagnostiche, effettuata dal Servizio Veterinario competente per territorio, in maniera ufficiale;
2. il Servizio Veterinario competente per territorio, verificato l'eventuale mancato rispetto del termine sopra specificato, provvede a richiedere il rilascio di apposita Ordinanza sindacale per l'abbattimento dei capi infetti ancora presenti nell'allevamento, con relative spese a carico degli inadempienti;
3. l'erogazione dei contributi statali o regionali previsti a favore dei proprietari degli animali abbattuti, perché infetti da una delle malattie oggetto di Piani di risanamento, è concessa esclusivamente agli allevatori che provvedono all'allontanamento degli stessi dall'allevamento entro il termine dei 30 giorni calcolati a partire dalla notifica , da parte del Servizio Veterinario, competente dell'esito della prova diagnostica;
4. i Direttori Generali delle AA.SS.LL., i Responsabili dei Dipartimenti di prevenzione delle AA.SS.LL., i Servizi Veterinari delle

AA.SS.LL., i Sindaci e gli Agenti della Forza Pubblica dei Comuni interessati sono incaricati ognuno per la parte di competenza dell'esecuzione della presente delibera.

5. di inviare il presente provvedimento al Settore Veterinario dell'AGC Assistenza Sanitaria, al Settore SIRCA dell'AGC Sviluppo Attività Settore Primario, per quanto di competenza ed al Settore Stampa, Documentazione e Informazione della Giunta Regionale per la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania e sul sito www.regione.campania.it.

Il Segretario
Brancati

Il Presidente
Bassolino